INFORMAZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL’ESTERO

**EQUIPOLLENZA, ovvero riconoscimento utile per ogni evenienza**

Può essere disposta soltanto nei riguardi di corrispondenti titoli finali di studio stranieri, corrispondenti ai diplomi conclusivi del corso di istruzione superiore di primo e secondo grado.

L’equipollenza per titoli finali conseguiti da candidati privatisti può essere richiesta quando i titoli sono stati conseguiti alle stesse condizioni previste dall’ordinamento italiano.

Ogni titolo di studio straniero può essere dichiarato equipollente ad un solo titolo di studio italiano di istruzione secondaria di secondo grado e non può essere richiesta equipollenza per titoli riguardanti arti e professioni ausiliarie sanitarie, per le quali esiste normativa speciale (Direttiva 2005/36/CE recepita con Dlgs 206/2007.)

I termini del procedimento per il riconoscimento dell’equipollenza sono stati fissati dal D.M. n.190 del 6/4/1995, in 180 giorni.

**A chi rivolgersi**

All’Ufficio Scolastico competente per ambito territoriale della provincia di residenza per il Diploma di licenza media. Ad un qualsiasi Ufficio Scolastico, a scelta dell’interessato, per il Diploma di scuola secondaria superiore.

**Requisiti**

Gli interessati devono:

* essere in possesso della cittadinanza italiana (solo per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea), oppure
* essere in possesso della cittadinanza comunitaria (cittadini di Stati membri dell’Unione Europea e dei Paesi Europei equiparati all’U.E.: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e S. Marino, oppure
* godere dello status di rifugiato politico o dello status di protezione sussidiaria (3° comma art. 26 del Dlgs n. 251/2007);

Alla data della richiesta del riconoscimento avere 18 anni di età.

**Prove integrative**

Il candidato può essere sottoposto a delle prove integrative (prove di italiano, di cultura o tecnico/professionale), sulle materie caratterizzanti il titolo italiano richiesto, secondo i programmi e le modalità previste dalla tabella, allegato C al D.M. 1/2/75.

**Votazione**

Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territorialeesprimerà un giudizio o votazione finale, corrispondente a quello attribuito nelle scuole italiane, sulla base di giudizi o votazioni riportati nel titolo straniero.

**N.B.**

**Il riconoscimento** delle **lauree** o **corsi universitari** **conseguite/i all’estero** avviene per competenza e con proprie modalità da parte delle Università degli Studi.

Le università italiane nella loro autonomia, valutano i titoli accademici stranieri, applicando gli artt. 2 e 3 della Legge 148/02 (e quindi la Convenzione di Lisbona), allo scopo di rilasciare gli analoghi titoli italiani: la decisione viene presa caso per caso.

Al fine di ottenere maggiori informazioni sulla domanda di riconoscimento ci si dovrà rivolgere alla Segreteria dell'Università che offre il titolo di interesse e richiedere tutte le informazioni sulle modalità con cui l’università stessa effettua l’equipollenza dei titoli esteri.

A determinate condizioni i **dottorati** (PhD o Doctor of Philosophy) rilasciati da università estere possono essere riconosciuti equipollenti al dottorato di ricerca italiano.

L’autorità competente è il Miur che si avvale del CUN (Consiglio Universitario Nazionale).

**EQUIVALENZA (art. 12 Legge 29/2006)**

I cittadini dell’Unione Europea in possesso di un titolo di studio, conseguito in ambito europeo, che intendano partecipare a corsi o concorsi presso enti o amministrazioni (diversi da quelli di cui all’art. 38 del D.lg.vo 165/2001) e non siano in possesso di un decreto di equipollenza al corrispondente titolo italiano, possono chiedere il riconoscimento del titolo, limitatamente a quella specifica procedura concorsuale, ai sensi **dell’art. 12 della Legge n. 29/2006**.

Art. 12. Legge 29/2006 (Valutazione di titoli e certificazioni comunitarie)

1. Fatta salva la normativa vigente in materia, in caso di procedimento nel quale è richiesto quale requisito il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienze professionali e ogni altro attestato che certifichi competenze acquisite dall’interessato, l’ente responsabile valuta la corrispondenza agli indicati requisiti dei titoli e delle certificazioni acquisiti in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica.

2. La valutazione dei titoli di studio è subordinata alla preventiva acquisizione sugli stessi del parere favorevole espresso dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca tenuto conto dell’oggetto del procedimento. Il parere deve essere comunque reso entro centottanta giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Le istanze vanno effettuate al Miur Dipartimento [per il sistema educativo di istruzione e formazione](http://www.miur.gov.it/web/guest/dipartimento-per-il-sistema-educativo-di-istruzione-e-formazione)

[Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione](http://www.miur.gov.it/web/guest/dgosv).

**EQUIVALENZA (art. 38 D.L.vo 165/2001)**

Dichiarazione emessa esclusivamente per la partecipazione ad un pubblico concorso.

I cittadini dell’Unione Europea in possesso di un titolo di studio che intendano partecipare a pubblici concorsi presso pubbliche amministrazioni e non siano in possesso di un decreto di equipollenza al corrispondente titolo italiano, possono chiedere il riconoscimento del titolo, limitatamente a quella specifica procedura concorsuale, ai sensi **dell’art. 38 del D.L.vo 165/2001.**

Art. 38 del D.Leg.vo 165/2001- Accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea.

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.

3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.

**RICONOSCIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO conseguita in Paesi diversi dall'Italia.**

I docenti che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero (Paesi UE e non) e vogliano esercitare in Italia la propria attività devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale al MIUR, Dipartimento [per il sistema educativo di istruzione e formazione](http://www.miur.gov.it/web/guest/dipartimento-per-il-sistema-educativo-di-istruzione-e-formazione) [Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione](http://www.miur.gov.it/web/guest/dgosv). Per informazioni dettagliate, consultare il sito ministeriale.

In applicazione della [direttiva 2005/36/CE](http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f3e9110c-2772-4b59-aa7c-5c735cb22129/direttiva36_2005ce.pdf), recepita in Italia con il [decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007](http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/77264924-9808-472b-a6fd-80b9a3bff70b/dl206_2007.pdf) è possibile presentare richiesta di riconoscimento per le professioni di:

docente di scuola dell’infanzia, docente di scuola primaria, docente di scuola secondaria di primo grado, docente di scuola secondaria superiore.

Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo ed a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente).

Qualora dall’esame della domanda emerga che non vi è completa corrispondenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall’interessato, la Direzione Generale richiederà il superamento di una [prova attitudinale](http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7044a486-0aff-4724-8490-74343cb5e371/prova_attitudinale.pdf) o la frequenza di un [tirocinio di adattamento](http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2db3f694-c7fc-4017-a414-77f7809fa47b/tirocinio_adattamento.pdf) presso istituzioni scolastiche italiane.